REGOLAMENTO (CEE) N. 1484/90 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1990

che adegua i prezzi di riferimento ed i prezzi d'offerta comunitari nel settore degli ortofrutticoli a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 luglio 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore del prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per la stessa campagna [3], ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore degli ortofrutticoli, a cui si applica il coefficiente di 1,001712 a decorrere dal 14 maggio 1990, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90, occorre precisare la riduzione che ne deriva, nonché fissare il valore dei prezzi e degli importi ridotti;

considerando che, per la campagna 1990, i prezzi di riferimento ed i prezzi d'offerta comunitari sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 234/90 [4], (CEE) n. 235/90 [5], (CEE) n. 574/90 [6], (CEE) n. 575/90 [7], (CEE) n. 576/90 [8], (CEE) n. 577/90 [9], (CEE) n. 724/90 [10], (CEE) n. 723/90 [11], (CEE) n. 830/90 [12], (CEE) n. 829/90 [13], (CEE) n. 892/90 [14], (CEE) n. 918/90 [15], (CEE) n. 891/90 [16], (CEE) n. 917/90 [17], (CEE) n. 902/90 [18] e (CEE) n. 919/90 [19] per i cetrioli, le melanzane, le ciliegie, i pomodori, le albicocche, le uve da tavola e le pesche, comprese le pesche noci;

considerando che è opportuno applicare a tali prezzi il coefficiente di riduzione sopra menzionato; che questo livellamento non può tuttavia condurre ad un prezzo di riferimento inferiore a quello della campagna precedente, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [20] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1193/90 [21]; che tale livellamento prende effetto alla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio [22], che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi di riferimento ed i prezzi d'offerta comunitari per la campagna di commercializzazione 1990 per i cetrioli, le melanzane, le zucchine, le ciliegie, i pomodori, le albicocche, le uve da tavola e le pesche, comprese le pesche noci, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 784/90, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 14 maggio 1990.

[1] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.
[4] GU n. L 26 del 30. 1. 1990, pag. 19.
[5] GU n. L 26 del 30. 1. 1990, pag. 21.
[6] GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 16.
[7] GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 18.
[8] GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 20.
[9] GU n. L 59 dell'8. 3. 1990, pag. 22.
[10] GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 23.
[11] GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 21.
[12] GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 22.
[13] GU n. L 86 del 31. 3. 1990, pag. 20.
[14] GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 35.
[15] GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 11.
[16] GU n. L 92 del 7. 4. 1990, pag. 33.
[17] GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 9.
[18] GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 18.
[19] GU n. L 94 dell'11. 4. 1990, pag. 13.
[20] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[21] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 43.
[22] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

CAMPAGNA 1990

Prodotti e periodi	Prezzo di riferimento	Prezzo d'offerta comunitario
CETRIOLI (codice NC 0707 00 11, 19)		
— maggio (dal 14 al 31)	76,12	65,86
— giugno	63,76	56,82
— luglio	48,28	48,28
— agosto	48,65	48,65
— settembre	57,62	57,62
— dal 1° ottobre al 10 novembre	81,62	80,44
MELANZANE (codice NC 0709 30 00)		
— maggio (dal 14 al 31)	82,00	81,90
— giugno	78,58	77,76
— luglio	69,85	62,41
— agosto	46,72	42,84
— settembre	50,09	49,45
— ottobre	54,13	53,94
ZUCCHINE (codice NC 0709 90 70)		
— maggio (dal 14 al 31)	63,12	63,01
— giugno	42,18	38,95
— luglio	38,56	38,56
— agosto	44,91	44,91
— settembre	49,60	49,60
CILIEGIE (codice NC 0809 20)		
— maggio (dal 21 al 31)	140,71	140,71
— giugno	125,70	125,70
— luglio	115,49	115,49
— agosto (dal 1° al 10)	88,58	88,58
POMODORI (codice NC 0702 00)		
— maggio (dal 14 al 31)	136,75	113,94
— dal 1° giugno al 10 luglio	99,96	74,31
— dal 11 luglio al 31 agosto	41,90	41,90
— settembre	44,99	44,99
— dal 1° ottobre al 20 dicembre	46,47	46,47
ALBICOCCHE (codice NC 0809 10 00)		
— giugno (dal 1° al 10)	106,26	99,29
(dall'11 al 20)	93,94	82,12
(dal 21 al 30)	82,07	68,63
— luglio	73,15	69,30
UVA DA TAVOLA (codice NC 0806 10 15, 19)		
— dal 21 luglio al 31 agosto	51,92	51,92
— settembre e ottobre	49,20	49,20
— novembre (dal 1° al 20)	44,87	44,87
PESCHE, COMPRESE PESCHE NOCI (codice NC 0809 30 00)		
— giugno (dall'11 al 20)	82,44	82,44
(dal 21 al 30)	71,65	60,33
— luglio	71,22	58,14
— agosto	56,98	56,36
— settembre	56,23	55,13

I prezzi menzionati all'allegato sono espressi in ecu per 100 kg netti e per i prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio.